



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AVELLINO

O.S. n. 11104

Avellino, 29 Marzo 2024

OGGETTO: indicazioni pratiche e criteri orientativi per il deposito degli atti in Procura mediante pdp

Il Procuratore della Repubblica

Viste le disposizioni del DM 29.12.2023 n. 217 con cui vengono stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile;

Rilevato che, in particolare dal 14 gennaio 2024, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti e memorie relativi alla fase delle indagini preliminari e dei procedimenti di archiviazione, nonché per richieste di apertura delle indagini, oltre che per la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato, deve avvenire unicamente con modalità telematiche – con ciò intendendosi mediante piattaforma informatica (portale) – con le uniche eccezioni che riguardano i procedimenti relativi a impugnazioni di provvedimenti di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi in fase delle indagini preliminari;

Considerato che nell'ambito dell'attività di adeguamento dei sistemi giustizia sono stati realizzati aggiornamenti, sia correttivi che evolutivi, che impattano sui processi lavorativi concernenti gli applicativi Regeweb e PDP;

Ritenuto, pertanto, opportuno assicurare modalità uniformi e condivise propedeutiche alla gestione delle nuove funzionalità per la ricezione dei depositi provenienti dal portale;

Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1) per i procedimenti in fase di indagini preliminari, ai fini del deposito della nomina quale difensore di fiducia, risulta sempre necessaria allegazione di un atto abilitante (es. certificato ex art. 335 c.p.p., verbale di identificazione, verbale di conferimento incarico al consulente, verbale di sequestro, ecc.); in assenza dell'atto abilitante, il sistema non consente l'acquisizione della nomina;

2) si raccomanda di prestare particolare attenzione sia alla congruenza tra le informazioni che l'avvocato digita nel Portale e l'atto che invia, che alla coincidenza o meno delle stesse con i dati dei procedimenti all'interno del registro informatico, verificando la correttezza:

a) della fase del procedimento (es. non è consentita dopo l'esercizio dell'azione penale l'accettazione del deposito, che va rifiutato secondo le modalità di cui al punto 4); b) della categoria di iscrizione (es. Registro Noti: Mod. 21; Giudice di Pace: Mod. 21-bis; Registro Ignoti: Mod. 44); c) del numero del procedimento; d) del nominativo del magistrato; e) del nominativo del soggetto interessato e che lo stesso risulti parte del procedimento;

3) con riguardo al deposito delle integrazioni di querela (per le quali è stata prevista la possibilità di impiegare la voce "atti successivi") il Funzionario addetto alla gestione delle annotazioni preliminari avrà cura di stampare e sottoporre al Procuratore della Repubblica o Aggiunto Procuratore la documentazione inviata, al fine della opportuna valutazione in ordine alla sussistenza di nuova notizia di reato, seppure connessa ad altra querela; all'esito della predetta valutazione gli atti saranno trasmessi alla segreteria del P.M., che dovrà provvedere alla validazione e accettazione con conseguente acquisizione all'interno dei singoli fascicoli;

4) per l'Ufficio non è più possibile utilizzare motivazioni diverse da quelle già previste dal sistema per dare conto del rifiuto del deposito; risultano disponibili esclusivamente le seguenti voci:

a) difensore non costituito, b) ufficio destinatario errato, c) numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto, d) nomi parti processuali rappresentate inconferenti nell'atto.

Ne consegue che, non essendo più disponibile l'opzione "altro", viene meno la possibilità di effettuare una interlocuzione con l'avvocato attraverso un campo libero per precisare il motivo del rigetto o indicare l'atto mancante. Si suggerisce, a tal proposito, di utilizzare la motivazione di rifiuto più pertinente, facendo seguire al rifiuto comunicazione all'avvocato a mezzo di mail o pec contenente l'informazione corretta o completa.

5) è stata introdotta la possibilità per il difensore, attraverso la funzione "ricezione atti da avvocati", di inviare tramite il PDP un sollecito per l'annotazione della nomina, ed ottenere il caricamento nella base dati dell'anagrafica del legale.

Si tratta solitamente dei casi in cui: a) il difensore abbia già depositato la nomina tramite portale ma non è ancora stata accettata e risulta ancora in fase di verifica; b) abbia già depositato la nomina con altri canali (es. cartacea in segreteria/cancelleria); c) la nomina risulta già agli atti del procedimento (es. nomina effettuata nel verbale di identificazione); d) difensore nominato d'ufficio.

Si raccomanda, pertanto, di monitorare sul PDP gli invii in questione in modo di assicurarne, preve le opportune verifiche, la sollecita lavorazione;

6) si richiama l'attenzione sul fatto che mentre la prima ricevuta prodotta dal PDP indica l'accettazione da parte del sistema e ha valore legale di deposito, per completare la procedura di deposito è sempre necessario un successivo adempimento da parte dell'Ufficio, all'esito del quale il sistema genererà la seconda ricevuta attestante l'accoglimento/rigetto dell'atto inviato;

7) si evidenzia che è stata implementata la funzionalità per la ricezione del deposito tramite portale anche per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace; pertanto, il Cancelliere Claudio Chiappetta provvederà agli adempimenti necessari per assicurare il deposito da parte dei difensori di atti, documenti e memorie relativi alla fase delle indagini preliminari, oltre che delle nomine, mediante le previste procedure di verifica, validazione e accettazione nel caso di conformità alle consuete regole tecniche.

E' opportuno segnalare che è stato rilevato che il portale, relativamente a denunce/querele di competenza del Giudice di Pace, continua a riportare – in sede di consultazione da parte degli Avvocati – la dicitura "in fase di verifica" e ciò per ragioni di natura tecnica non dipendenti dagli operatori della Procura. Conseguentemente, il legale, per accertarsi dell'avvenuta iscrizione del fascicolo, potrà, oltre che verificare il suo inserimento tra i "procedimenti autorizzati", recarsi allo sportello Avvocati del Front Office e formulare apposita richiesta, fornendo la ricevuta di deposito dell'atto, il numero risultante dal portale e i dati del querelante.

Si invitano le segreterie penali a comunicare le eventuali criticità riscontrate nell'utilizzo della piattaforma informatica, in modo da poter riportare tali questioni in occasione delle periodiche riunioni del tavolo tecnico con il Magrif, il responsabile e i funzionari del settore penale

Si trasmetta al Procuratore Aggiunto, ai Pubblici Ministeri, al personale amministrativo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Avellino.

Il Procuratore della Repubblica

Domenico Airoma
